

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

**Capo II**

*Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)*

**Art. 47**

*(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 9/2007)*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

**Art. 48**

*(Modifica all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

**<<5 bis.** Per le finalità di cui all'articolo 86 bis la Regione è autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi:

**a)** fino al 100 per cento della spesa sostenuta per la copertura delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione stessa;

**b)** fino all'80 per cento della spesa sostenuta per la redazione dei piani di gestione associata dei terreni conferiti dai soci ai fini dell'articolo 86 bis, comma 2.>>.

**Art. 49**

*(Inserimento dell'articolo 86 bis nella legge regionale 9/2007)*

1. Dopo l'articolo 86 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

**<<Art. 86 bis**

*(Associazioni fondiarie)*

1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce la gestione associata di piccole proprietà terriere al fine di:

- a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
- b) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
- c) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;
- d) favorire il ripristino dei terreni incolti e abbandonati di cui all'articolo 86.

3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.

4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in actualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

5. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiarie.

7. La Regione riconosce alle associazioni fondiarie la qualità di soggetto operatore ai fini di cui alla legge regionale 10/2010.>>.

## **Art. 50**

*(Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 9/2007)*

1. All'articolo 88 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** il comma 4 è sostituito dal seguente:

**<<4.** Al personale operaio dipendente possono essere applicati, ad integrazione del contratto di cui al comma 1, compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica:

**a)** la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL preso a riferimento;

**b)** in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), accordi, sottoscritti con i soggetti aventi rappresentatività sindacale, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.>>;

**b)** dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

**<<4 bis.** La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

**a)** il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione generale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;

**b)** entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione

contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;

**c)** trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;

**d)** qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.>>.

## **Art. 51**

*(Modifica all'articolo 89 della legge regionale 9/2007)*

**1.** Dopo il comma 2 bis dell'articolo 89 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

**<<2 ter.** Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali può ricorrere a servizi di assistenza e consulenza in materia di lavoro, in particolare, per la gestione del personale operaio e per le procedure relative all'integrazione contrattuale di cui all'articolo 88, comma 4 bis, e alla conciliazione di cui al comma 1.>>.

## **Art. 52**

*(Modifica all'articolo 92 della legge regionale 9/2007)*

**1.** Il comma 8 dell'articolo 92 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

**<<8.** La Direzione centrale competente è autorizzata a disporre la sospensione dei

lavori:

- a)** nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA;
- b)** nei casi in cui si accerti che il direttore dei lavori non è stato individuato, ove previsto ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).>>.

### **Art. 53**

*(Norme finanziarie relative alla legge regionale 9/2007)*

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 5 bis, della legge regionale 9/2007, come introdotto dall'articolo 48, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
- 2.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.